

2.2. NOVITÀ NORMATIVE CON RIFLESSI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nel corso del 2009 sono stati approvati alcuni provvedimenti normativi che hanno riguardato il trattamento dei dati personali e l'attività del Garante.

Vanno ricordati, in particolare:

- il disegno di legge recante *“Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”*, approvato dalle Camere il 3 marzo 2010 e rinviato alle stesse dal Presidente della Repubblica, oltre ad apportare rilevanti modifiche agli artt. 1 e 19 del Codice, ha introdotto diverse disposizioni d'interesse sotto il profilo della protezione dei dati personali, e in particolare:

a) l'art. 5 del disegno di legge integra l'art. 21 della l. 18 giugno 2009, n. 69, che, come è noto, ha sancito, in capo alle pubbliche amministrazioni, l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i *curricula vitae*, gli indirizzi di posta elettronica ed i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti. Al riguardo si rammenta che l'Autorità fu a suo tempo sentita dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in ordine alla compatibilità di simili disposizioni con il diritto alla protezione dei dati personali e, più recentemente, ha espresso parere sullo schema di circolare adottata dal predetto Ministro per l'attuazione della norma (*cf. par. 1.2.3.*). In base alla nuova disposizione (art. 21, comma 1-*bis*, l. n. 69/2009) le pubbliche amministrazioni devono comunicare i predetti dati alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica, per via telematica e secondo i criteri e le modalità che saranno individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, che li pubblica nel proprio sito istituzionale;

Trasparenza dei
dati relativi ai
dirigenti pubblici

Permessi di
lavoro per
assistenza
a portatori di
handicap

b) l'art. 24 del disegno di legge, nell'apportare modifiche alla disciplina dei permessi dal lavoro per l'assistenza a portatori di *handicap* (l. n. 104/1992), istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica una banca dati informatica in cui confluiranno i dati dei dipendenti e delle persone assistite in base alla legge, che dovranno essere comunicati da ciascuna amministrazione entro il 31 marzo di ogni anno. La norma prevede che tale banca dati sia istituita e gestita nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice, tenendo conto, in particolare, degli specifici accorgimenti previsti, a garanzia degli interessati, nel caso di trattamento di dati sensibili (cifatura dei dati; utilizzo di codici identificativi; conservazione separata dei dati sensibili: art. 22, commi 6 e 7, del Codice). L'art. 24 definisce le predette attività, finalizzate al monitoraggio e alla verifica della legittima fruizione dei permessi "di rilevante interesse pubblico" e individua le operazioni di trattamento che possono essere effettuate dalle amministrazioni a tali fini, nonché termini di conservazione dei dati stessi (due anni nella banca dati; trenta giorni presso le amministrazioni, allo scopo di organizzarle e comunicarle alla banca dati). La pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle relative elaborazioni è consentita solo in forma anonima;

Certificati
di malattia

c) l'art. 25 del disegno di legge, nel quadro delle misure di controllo sulle assenze dal luogo di lavoro, disciplina l'invio per via telematica dei certificati di malattia di dipendenti di datori di lavoro privati, dal medico o dalla struttura sanitaria, all'Inps e al datore di lavoro, in termini analoghi a quanto recentemente previsto in ambito pubblico dall'art. 55-*septies* del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 67, comma 1, del d.lgs. n. 150/2009;

Borsa
continua
nazionale
del lavoro

d) l'art. 48 del disegno di legge apporta mirate modifiche al d.lgs. n. 276/2003 in materia di mercato del lavoro e borsa continua nazionale del lavoro, incrementando le informazioni che devono essere in essa conferite. In particolare, fra i requisiti per l'autorizzazione delle università allo svolgimento dell'attività di intermediazione, è ora previsto anche l'obbligo, per queste ultime, di conferire

alla predetta borsa, secondo le modalità previste con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i *curricula* dei propri studenti, che sono resi pubblici anche nei siti internet dell'ateneo per i dodici mesi successivi alla data di conseguimento del diploma di laurea (art. 6, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, come modificato). Viene ampliata la platea dei soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività di intermediazione con riferimento ai *gestori di siti internet*, a condizione che svolgano l'attività senza fini di lucro e pubblichino sul sito medesimo i propri dati identificativi. Inoltre, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, sono tenute a conferire alla borsa continua nazionale del lavoro le informazioni relative alle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione (art. 7, comma 6-*bis*, d.lgs. n. 165/2001), nonché alle procedure selettive e di avviamento al lavoro (artt. 35 e 36, d.lgs. n. 165/2001, art. 15 d.lgs. n. 276/2003, nuovo comma 1-*bis*). Il conferimento dei dati è effettuato anche nel rispetto dei principi di trasparenza di cui all'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 150/2009; con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, saranno definite le informazioni da conferire nel rispetto dei principi di accessibilità degli atti;

- il d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, recante *"Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario"*, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, il cui art. 4 in particolare, demanda a uno o più regolamenti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti DigitPA (già Cnipa) e il Garante, l'individuazione delle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal Codice dell'amministrazione digitale. Lo stesso articolo estende l'uso della posta elettronica certificata a tutte le comunicazioni e le notificazioni per via telematica nei processi civili e penali. La trasmissione telematica degli atti

Digitalizzazione
della giustizia:
processo
telematico

(all'indirizzo di posta elettronica certificata) riguarderà, nel processo civile, le notificazioni e le comunicazioni alle parti costituite in giudizio e ai consulenti tecnici nonché le notificazioni e comunicazioni previste dalla legge fallimentare e, nel processo penale, le notificazioni a persona diversa dall'imputato disciplinate da specifiche disposizioni del codice di rito. Si prevede che la notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario può accedere con strumenti elettronici. Per quanto riguarda la fase esecutiva del processo civile, sia relativamente all'espropriazione mobiliare sia a quella immobiliare, si autorizza il giudice ad effettuare con modalità telematiche il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara e l'incanto nonché il pagamento del prezzo. Al fine di consentire la piena attuazione del processo telematico, si prevede che nell'albo degli avvocati sia indicato, oltre al codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore. Gli indirizzi di posta elettronica certificata e i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio nazionale forense e al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle predette regole tecniche. Il *cit.* art. 4 autorizza inoltre il Ministro della giustizia ad adottare un regolamento al fine di disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione della giustizia all'archivio informatico centralizzato esistente. Si segnala peraltro che, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame, il Garante ha reso *parere* [doc. web n. 1689683] (*cf. par. 1.2.3.*) su di uno schema di decreto recante “*Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, in sostituzione del decreto del Ministro della giustizia del 17 luglio 2008*”, che è stato necessario modificare in ragione di precedenti variazioni del quadro normativo (artt. 16 e 16-*bis*, d.l. 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2; art. 137 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 18, l. 18 giugno 2009, n. 69), nonché delle indicazioni espresse dal Cnipa in occasione dell'approvazione dei precedenti schemi di decreti;

- il d.l. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 febbraio 2010, n. 26, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania e per l'avvio della fase *post-emergenziale* nel territorio della Regione Abruzzo, il cui art. 11, comma 3, ha posto in capo ai comuni della Regione Campania l'obbligo di trasmettere alle province (per l'eventuale successivo inoltro alle società provinciali di cui alla legge della Regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, preposte all'accertamento e alla riscossione) i dati necessari ai fini della riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) e della tariffa integrata ambientale (Tia), tra i quali la banca dati aggiornata al 31 dicembre 2008 dell'anagrafe della popolazione riportante, in particolare, le informazioni sulla residenza e sulla composizione del nucleo familiare degli iscritti. I medesimi comuni dovranno periodicamente comunicare gli aggiornamenti dei dati contenuti in tale banca dati;

Accertamento e
riscossione di
tributi locali:
dati anagrafici

- il d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, recante *"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative"*, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 febbraio 2010, n. 25, il cui art. 3, comma 8-*bis*, nel novellare l'art. 3 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ha previsto che la carta d'identità può altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte;

Carta d'identità:
consenso o
diniego alla
donazione
degli organi

- il d.l. 4 novembre 2009, n. 152, in materia di missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, convertito dalla l. 29 dicembre 2009, n. 197, e successive modificazioni, il cui art. 3, comma 2, dispone che al fine di agevolare le prime operazioni di soccorso medico, relativamente all'impiego in missioni internazionali o in altre situazioni di potenziale esposizione a pericolo, la tessera di riconoscimento del personale militare, rilasciata in formato elettronico ai sensi dell'art. 66, comma 8, del codice dell'amministrazione digitale, previo consenso dell'interessato al trattamento dei dati personali, contiene i dati *"sanitari di emergenza, quali lo stato vaccinale, le terapie in atto, le allergie, le intolleranze, gli impianti, le trasfusioni"*. La medesima tessera di riconoscimento può contenere anche il consenso del militare

Tessera di
riconoscimento
dei militari

alla donazione degli organi. Con decreto del Ministro della difesa, sentito il Garante, saranno individuate le modalità di caricamento dei dati nella tessera, i livelli e le modalità di accesso selettivo ai dati, nonché le specifiche misure volte a garantire la sicurezza dei dati ivi inclusi. L'Autorità ha collaborato alla stesura della norma in esame per i profili inerenti alla protezione e alla sicurezza dei dati;

- il d.l. 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2009, n. 167, recante *“Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010”*, che contiene alcune importanti disposizioni in materia di anagrafe degli studenti, trattamenti di sostegno al reddito e Borsa continua nazionale del lavoro.

In particolare:

Anagrafe
degli studenti

a) l'art. 1-*quater* del decreto-legge, nel novellare l'art. 3, comma 1, del d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76, ha ricompreso, tra le informazioni trattate dall'Anagrafe nazionale degli studenti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche i dati relativi alla valutazione degli studenti, autorizzando altresì il medesimo Ministero ad acquisire dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie *“i dati personali, sensibili e giudiziari degli studenti e altri dati utili alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica”*. L'Autorità ha collaborato alla stesura del decreto ministeriale in vista della espressione del proprio parere sul relativo schema;

Trattamenti
di sostegno
al reddito

b) l'art. 1, comma 4-*terdecies*, nel novellare l'art. 19, comma 4, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2, ha sancito che nella banca dati costituita presso l'Inps ed ivi prevista, *“confluiscono tutti i dati disponibili relativi ai percettori di trattamenti di sostegno al reddito e ogni altra informazione utile per la gestione dei relativi trattamenti”*, disponendo altresì che a tale archivio possono accedere, tra gli altri, anche le regioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la società Italia lavoro S.p.A. e l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori;

- c) l'art. 1, comma 4-*quaterdecies*, ai fini di cui al suddetto comma 4-*terdecies*, nel novellare il d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ha attribuito ai servizi della Borsa continua nazionale del lavoro la funzione di provvedere, a livello nazionale, (oltre che alla definizione, anche) alla raccolta, alla comunicazione e alla diffusione dei dati che permettono la massima efficienza e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro, assicurando anche gli strumenti tecnologici necessari per la raccolta e la diffusione delle informazioni presenti nei siti internet. Conseguentemente, la citata disposizione ha abrogato i commi 1 e 2 dell'art. 8 del suddetto d.lgs. n. 276/2003, che imponevano alle agenzie per il lavoro e agli altri operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati di assicurare ai lavoratori il diritto di indicare i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i propri dati personali devono essere comunicati, anche ai fini *“del pieno soddisfacimento del diritto al lavoro”* e, rispettivamente, prescrivevano il parere del Garante in ordine al decreto che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali avrebbe dovuto emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, al fine di disciplinare le modalità di trattamento dei dati personali previsti dal medesimo decreto;
- il d.l. 1° luglio 2009, n. 78, recante *“Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”*, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 agosto 2009, n. 102. Nel corso dell'esame, in prima lettura, del disegno di legge di conversione sono stati presentati in Commissione alcuni emendamenti d'iniziativa parlamentare volti a introdurre significative modifiche al Codice in materia di: nozione di dato sensibile; applicabilità delle norme del Codice alle persone giuridiche; semplificazione degli adempimenti relativi alle misure minime di sicurezza, in particolare per quanto riguarda il documento programmatico sulla sicurezza. Al riguardo, l'Ufficio del Garante ha segnalato al Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri le forti perplessità dell'Autorità su tali proposte emendative, per le implicazioni sulla protezione dei dati personali dei cittadini, anche alla luce del quadro normativo europeo.

Domanda
e offerta
di lavoro

Gli emendamenti sono stati comunque dichiarati inammissibili per estraneità di materia. Il decreto-legge prevede talune norme d'interesse, con particolare riferimento all'istituzione di nuove banche dati.

In particolare:

Banca dati
per studi
economico-sociali

a) l'art. 11, *"Analisi e studi economico-sociali"*, sancisce la possibilità di utilizzo *"in modo coordinato ed integrato"* dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonché dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati, al fine di realizzare - *"nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati nell'ambito del sistema statistico nazionale"* e *"della normativa sulla protezione dei dati personali"* - una banca dati unitaria funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione delle politiche economiche e sociali. Il richiamo al rispetto delle norme del Codice induce a ritenere che tale archivio informatico contenga anche dati personali;

Potenziamento
della riscossione

b) l'art. 15, *"Potenziamento della riscossione"*, introduce strumenti idonei a potenziare ulteriormente l'efficacia delle attività di riscossione da parte dell'amministrazione finanziaria. In particolare, il comma 1 impone all'amministrazione finanziaria ed a ogni altra amministrazione pubblica, di inviare all'Inps e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, le informazioni in loro possesso utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Si precisa espressamente che la comunicazione deve avvenire nel rispetto della *"normativa in materia di dati personali"*. Il comma 8-*quiquies*, nel modificare l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, autorizza gli uffici delle imposte a richiedere ad autorità ed enti - con modalità stabilite con un decreto di natura non regolamentare di successiva emanazione - notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanzia-

ria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza dagli stessi svolte, *“anche in deroga a specifiche disposizioni di legge”*. Il comma 8-*sexies*, nel modificare l’art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, autorizza parimenti gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto a richiedere ad autorità ed enti - con modalità stabilite con un decreto di natura non regolamentare di successiva emanazione - notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi organi, *“anche in deroga a specifiche disposizioni di legge”*. Il comma 8-*octies*, nel modificare l’art. 7 della l. 9 luglio 1990, n. 187, impone al Pra di effettuare una specifica segnalazione all’Agenzia delle entrate, al Corpo della Guardia di finanza e alla regione territorialmente competente, relativa al fatto che una singola persona fisica risulti proprietaria di dieci o più veicoli;

c) l’art. 15-*ter*, *“Piano straordinario di contrasto del gioco illegale”*, istituisce presso l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un’apposita banca dati, alimentata da tutte le informazioni derivanti dall’ordinaria gestione dei giochi pubblici, nonché *“dall’attività di controllo da chiunque effettuata e da qualunque altra fonte conoscitiva”*. Tale archivio è finalizzato a consentire, attraverso lo studio e l’elaborazione, anche tecnico-statistica, delle informazioni in esso contenute, la rilevazione di possibili indici di anomalia e di rischio, idonei ad agevolare le attività di gioco illegali;

Contrasto del
gioco illegale

d) l’art. 20, *“Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile”*, attribuendo all’Inps la funzione di accertare la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità, conferisce al medesimo ente la competenza a ricevere (e a comunicare successivamente alle Asl, per via telematica) le domande volte ad ottenere i benefici collegati alla condizione di invalidità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti. Con apposita convenzione tra le regioni e l’Inps saranno disciplinati *“gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi*

Contrasto
alle frodi in
materia di
invalidità civile

informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile;

Segnalazioni
delle autorità
indipendenti

- la l. 23 luglio 2009, n. 99, recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”, che contiene una norma in base alla quale il Governo, nel presentare alle Camere il previsto disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, deve tenere conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e valutare altresì i pareri resi e le indicazioni contenute nella relazione annuale di tale autorità, nonché le indicazioni di altre autorità amministrative indipendenti (art. 47, comma 3, lettera a);

Sicurezza
pubblica

- la l. 15 luglio 2009, n. 94 in materia di sicurezza pubblica, nel cui ambito sono state inserite, anche su iniziativa parlamentare, alcune disposizioni d'interesse:
 - a) l'art. 1, comma 20, in base al quale coloro che forniscono un servizio di “*money transfer*” devono conservare per dieci anni copia del titolo di soggiorno del cittadino extracomunitario che effettua l'operazione;
 - b) l'art. 2, comma 19, il quale, integrando l'art. 38 del codice dei contratti pubblici, prevede la pubblicazione, sul sito dell'Osservatorio sui contratti pubblici, della comunicazione relativa alla mancata denuncia, da parte di persone fisiche, di fatti di concussione o estorsione aggravate di cui siano stati vittime;
 - c) l'art. 2, comma 25, il quale integrando l'art. 41-bis, comma 2-*quater*, della l. n. 354 del 1975, sul particolare regime penitenziario previsto nei confronti di detenuti per reati gravi, prevede che i colloqui dei detenuti siano comunque videoregistrati;
 - d) l'art. 3, commi 38 e 39, che istituisce presso il Ministero dell'interno il registro nazionale delle persone senza fissa dimora, destinato a funzionare attraverso l'utilizzo del sistema Ina-Saia. L'Autorità ha assicurato la collaborazione nella stesura del decreto ministeriale attuativo di tale disposizione, in vista dell'espressione del parere previsto sul relativo schema;

- la l. 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria per il 2008), recante delega per l'attuazione, fra l'altro, di direttive europee in materia di dispositivi medici (art. 8 - Direttiva n. 2007/47/CE), di parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione (art. 9 - Direttiva n. 2006/54/CE) e di servizi nel mercato interno (art. 41 - Direttiva n. 2006/123/CE *cd. "direttiva servizi"*), nonché per l'attuazione di decisioni quadro adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (art. 49). Fra queste assume particolare importanza la decisione-quadro 2006/960/GAI in materia di scambio di informazioni e *intelligence* fra le autorità degli Stati Ue competenti in materia - anche al fine di favorire l'accertamento di reati tra i quali quelli *"connessi al furto di identità relativo ai dati personali"* - la cui attuazione deve comunque prevedere misure volte a salvaguardare la tutela dei dati personali (art. 51, comma 1, lett. e));

Legge
comunitaria
2008

- la l. 30 giugno 2009, n. 85 (Adesione al Trattato di Prüm, istituzione della banca dati nazionale del Dna e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale), che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di una banca dati nazionale del Dna, in cui confluiranno i profili del Dna tratti da tracce biologiche acquisite nel corso di procedimenti penali e quelli di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati, nonché di soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale. Il controllo sulla suddetta banca dati è affidato al Garante. La legge ricalca sostanzialmente il disegno di legge d'iniziativa governativa approvato nella scorsa legislatura (AS 1877), su cui il Garante aveva reso *parere* (doc. web n. 1448799), oltre che una segnalazione (doc. web n. 1456163). Essa recepisce parte delle osservazioni rese dal Garante e volte ad assicurare il rispetto della dignità della persona e il principio della proporzionalità del trattamento; altre garanzie saranno individuate con successivi atti regolamentari che saranno adottati sentito il Garante o d'intesa con l'Autorità. Tra le raccomandazioni del Garante che invece non sono state tenute in adeguata considerazione si segnalano in particolare quelle relative all'ampiezza dei cittadini soggetti a prelievo forzoso, nonché ai termini

Adesione al
Trattato di Prüm:
banca dati
nazionale
del DNA

eccessivamente lunghi previsti per la conservazione dei dati. L'Autorità ha assicurato la più ampia collaborazione nella stesura del regolamento volto a disciplinare, in particolare, il funzionamento e l'organizzazione della banca dati nazionale del Dna e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del Dna, le modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati in essi raccolti, nonché le modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni richieste;

Informatizzazione
della p.a.
e pubblicazione
online di atti

- la l. 18 giugno 2009, n. 69, in materia di sviluppo economico, semplificazione e processo civile, che ha introdotto numerose norme in materia di informatizzazione della pubblica amministrazione e pubblicazione *online* degli atti giudiziari.

Si richiamano in particolare le seguenti disposizioni:

- a) l'art. 21 ha sancito, in capo alle pubbliche amministrazioni, l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i *curricula vitae*, gli indirizzi di posta elettronica ed i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti. L'Autorità è stata a suo tempo sentita dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in ordine alla compatibilità di simili disposizioni con il diritto alla protezione dei dati personali e, più recentemente, ha espresso parere sullo schema di circolare adottata dal predetto Ministro per l'attuazione della norma;
- b) l'art. 23, che incentiva la diffusione di "*buone prassi*" nelle p.a. anche mediante la loro pubblicazione nei siti telematici istituzionali;
- c) l'art. 32, in base al quale gli obblighi di pubblicazione di atti e di provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei siti informatici delle p.a.;
- d) l'art. 33, che reca delega al Governo per la modifica del codice dell'amministrazione digitale, in particolare per quanto riguarda la firma digitale, l'utilizzo del *web* per le comunicazioni fra le amministrazioni e i propri dipendenti, la pubblicazione nei siti di "*indicatori di prestazioni*";
- e) l'art. 36, che accelera la diffusione del Sistema pubblico di connettività mediante un piano triennale di competenza del Ministro della pubblica amministrazione

- e dell'innovazione, volto ad assicurare *“la piena interoperabilità delle banche dati, dei registri e delle anagrafi”* al fine di migliorare i servizi ai cittadini e aumentare l'efficienza delle p.a.;
- f) l'art. 37, che agevola il rilascio della Carta nazionale dei servizi (Cns). A tal proposito si sottolinea come l'Autorità abbia collaborato con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la messa a punto di un decreto per il rilascio ai dipendenti pubblici di una tessera di riconoscimento (modello ATe.), avente anche le funzionalità della Cns, in vista dell'espressione del previsto parere;
- g) l'art. 45, comma 16, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di pubblicazione di atti giudiziari anche su siti internet;
- la l. 7 maggio 2009, n. 46, volta a consentire l'esercizio del diritto di voto (nella modalità *“domiciliare”*) agli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione, in base alla quale i cittadini interessati, al fine di avvalersi di tale possibilità, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, tra l'altro, un certificato medico attestante l'esistenza delle condizioni d'infermità richieste quali presupposti del voto domiciliare, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchi elettromedicali. Si segnala che il testo originario della proposta di legge (AC 907, Bernardini), imponeva in capo all'elettore l'obbligo di trasmettere all'ufficio elettorale del comune copia del certificato rilasciato dalla commissione medica prevista dalla l. n. 104/1992, dal quale risultasse l'esistenza della minorazione, nonché un certificato del medico di base *“in cui si dichiara la persistenza della situazione di gravità e che l'elettore è impossibilitato ad allontanarsi autonomamente dalla propria dimora, indicandone anche la motivazione”*;
- la l. 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo per l'attuazione del federalismo fiscale, che prevede, tra i principi e criteri direttivi cui dovranno uniformarsi i decreti legislativi di attuazione, anche la *“definizione di modalità che*

Voto domiciliare

Federalismo
fiscale

assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria, assicurando il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali” (art. 2, comma 2, lett. v)). La stessa legge ha inoltre istituito la “*Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale*”, quale “*sede di condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie*” (art. 4), a dimostrazione della rilevanza dello scambio dei dati tra *database*, ai fini della riarticolazione del sistema tributario in relazione ai diversi livelli di governo;

Trasparenza
dell'azione
amministrativa

- la l. 4 marzo 2009, n. 15 recante delega al Governo per l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, che prevede un ampio intervento in materia di trasparenza dell'attività delle pubbliche amministrazioni. La legge sancisce che la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione. A tal fine essa è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento dei siti internet delle p.a., delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, dei risultati delle attività di misurazione e valutazione svolte dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Le amministrazioni sono tenute ad adottare ogni iniziativa utile a promuovere la massima trasparenza nella propria organizzazione e nella propria attività (art. 4, commi 6-8); in particolare, in materia di valutazione, quale criterio di delega si prevede la disponibilità mediante internet dei “*dati sui quali si basano le valutazioni*” (art. 4, comma 2, lett. h)). In tale quadro un emendamento d'iniziativa parlamentare - come già rilevato nel par. 2.1.1. - ha introdotto una modifica al Codice, tesa a sancire la conoscibilità delle notizie inerenti lo svolgimento delle prestazioni lavorative in ambito pubblico e la relativa valutazione. Il d.lgs. n. 150/2009, emanato in attuazione della suddetta delega, ha poi previsto, in particolare: la comunicazione via e-mail dei documenti relativi ai procedimenti disciplinari; la trasmissione telematica, nel rispetto delle norme sancite dal Codice, dei certificati medici relativi ad assenze per malattie;

la comunicazione in via telematica, all'amministrazione di appartenenza, della sentenza penale emessa nei confronti di un lavoratore pubblico; l'obbligo, per il personale a contatto con il pubblico, di esposizione di cartellini o targhe identificativi;

- il d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito con modificazioni dalla l. 23 aprile 2009, n. 38, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, alla cui stregua:

a) i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico *“per la tutela della sicurezza urbana”* e possono conservare i dati e le immagini raccolti al massimo per sette giorni, fatte salve speciali esigenze di conservazione (art. 6, commi 7 e 8). In sede di esame in seconda lettura, al Senato, del disegno di legge di conversione del decreto-legge, erano stati presentati taluni emendamenti d'iniziativa parlamentare (respinti sia in Aula che in Commissione), volti a sancire l'applicabilità, ai dati raccolti mediante video-sorveglianza, delle norme sulla conservazione dei dati di traffico previste dal Codice (in particolare, art. 132);

Sicurezza
urbana e
videosorveglianza

b) è ulteriormente differito (al 31 dicembre 2009, nel caso di chiamate originate da rete mobile, e al 31 dicembre 2010, nel caso di chiamate originate da rete fissa) il termine a partire dal quale i gestori telefonici devono rendere disponibili, alla polizia e all'autorità giudiziaria, i dati di traffico telefonico relativi alle chiamate senza risposta (art. 12-*ter* del decreto-legge, inserito dalla legge di conversione).

Chiamate senza
risposta

Sono stati infine adottati alcuni decreti legislativi d'interesse in materia di protezione dei dati personali, tra i quali si richiamano, in particolare:

- il d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 16, recante attuazione delle Direttive n. 2006/17/CE e n. 2006/86/CE, in materia di donazione, approvvigionamento e controllo di tessuti e cellule umani, il quale prevede, fra l'altro, *“nel rispetto delle norme per la tutela della riservatezza”*, la tracciabilità dei tessuti e delle cellule donati, così garantendo peraltro un'adeguata identificazione del donatore. A tal fine, il decreto prevede che, nel corso del prelievo dei materiali biologici o presso l'Istituto dei tessuti,

Tessuti e cellule
umane

Riorganizzazione
del Cnipa

sia assegnato un codice di identificazione unico al donatore ed ai tessuti e alle cellule donati. Inoltre, si prescrive in particolare che *“il prelievo di tessuti e cellule da donatore vivente è effettuato in un contesto che ne garantisca la salute, la sicurezza e la tutela dei dati personali”*, individuando altresì le informazioni sui dati minimi relativi al donatore/ricevente che l'Istituto dei tessuti e l'organizzazione responsabile dell'applicazione sull'uomo sono tenuti a conservare per almeno trenta anni, avvalendosi di un sistema di registrazione *“adeguato e leggibile”*;

- il d.lgs. 1 dicembre 2009, n. 177, recante *“Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'art. 24 della l. 18 giugno 2009, n. 69”*, che in particolare attribuisce all'Ente (ora denominato “DigitPA”) le funzioni di proporre progetti in tema di amministrazione digitale; realizzare e gestire, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di amministrazione digitale ad esso assegnati e di operare come autorità di certificazione della firma digitale, essendo peraltro preposto alla tenuta di elenchi e registri nei casi previsti dall'ordinamento;

Nuovi servizi
in farmacia

- il d.lgs. 3 ottobre 2009, n. 153, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 11 della l. n. 69/2009, in materia di *“nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale”*, in base al quale gli assistiti possano prenotare presso le farmacie prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, demandandosi a un decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Garante, la previsione, nel rispetto delle norme del Codice, di regole tecniche e misure di sicurezza necessarie all'effettuazione delle suddette attività. Si demanda altresì a un altro decreto dello stesso Ministro, sentito anche in questo caso il Garante, la previsione,